



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 25/5/2001

Modificato con delibera C.C. n. 86 del 29/10/2004

Modificato con delibera C.C. n. 16 del 18/02/2005

Modificato con delibera C.C. n. 39 del 22/07/2009 (art.18)

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e nel rispetto delle previsioni statutarie, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art.2

Casi non previsti

1. Per i casi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, provvederà il Presidente, salvo appello, in caso di contestazioni, seduta stante, al Consiglio Comunale che delibererà a maggioranza semplice.

Art.3

Convalida degli eletti

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'articolo 41 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause di cui al Capo II, Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000.

2. Effettuata la convalida degli eletti il Sindaco fa distribuire a tutti i Consiglieri copia della Costituzione Italiana, dello Statuto Comunale, del D.Lgs. n. 267/2000 e del presente Regolamento.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art.4

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità contemplate nel Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per decadenza pronunciata dal Consiglio a norma di Statuto e per dimissioni.

2. Il Consigliere Comunale deve tempestivamente informare il Presidente dell'esistenza di eventuali sopravvenute cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla Legge.

Art.5

Durata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali restano in carica normalmente 5 anni.

3. Il quinquennio decorre per ciascun Consigliere dalla data della elezione. Essi restano comunque in carica fino alla elezione dei nuovi Consiglieri.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali possono deliberare solamente su questioni urgenti ed improrogabili.

5. In caso di surrogazione, il surrogante rimane in carica per il tempo in cui sarebbe rimasto in carica il predecessore.

Art.6

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da uno o più rappresentanti per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione è nominata dal Consiglio Comunale e nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art.7

Doveri e prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
3. **I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.**
4. Il diritto di iniziativa comporta la facoltà di presentare proposte di deliberazioni formulate per iscritto e sottoscritte dal Consigliere proponente da consegnare al Sindaco che le trasmette al Segretario Comunale perché esprima parere sulla competenza del Consiglio Comunale e ne curi l'istruttoria ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, entro trenta giorni, sottoponendo la stessa al parere dei competenti responsabili. Della proposta di deliberazione presentata il Sindaco ne dà comunicazione alla Giunta Comunale.
5. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto degli assegnati (pari a tre Consiglieri), hanno facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio per la trattazione degli argomenti proposti ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Con richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica (pari a tre Consiglieri), le deliberazioni della Giunta e del Consiglio indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 127 del D.Lgs. n. 267/2000 sono sottoposte al controllo di legittimità dell'O.RE.CO. nei limiti delle illegittimità denunciate. La richiesta deve essere depositata nella Segreteria Comunale entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo delle deliberazioni stesse.

Art.8

Decadenza

1. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consigliere Comunale decade dalla carica qualora non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
2. Qualora dalle risultanze dei verbali delle sedute il Presidente accerti che il Consigliere ha maturato le assenze di cui al comma 1, senza addurre giustificazioni delle stesse, provvede ad includere nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo all'accertamento la proposta di deliberazione di contestazione di assenze ingiustificate.
3. Il Consigliere, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, ha facoltà di formulare osservazioni e far valere le proprie cause giustificative, anche fornendo eventuali documenti probatori.
4. Entro 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio esamina le cause giustificative e qualora non ritenga idonee le stesse, pronuncia la decadenza del Consigliere e la sua immediata surrogazione.

Art.9

Sospensione dalla carica

1. I Consiglieri Comunali sono sospesi dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere consegue altresì quando sia disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco. Questi dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso.
4. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
5. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
6. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri Enti, Istituzioni ed altri organismi.

Art.10

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni presentate sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.

Art.11

Assenze giustificate

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza la giustificazione deve essere data al Sindaco, prima dell'inizio della seduta. Il Sindaco ne dà notizia al Consiglio.
3. La giustificazione può essere fornita anche successivamente, nel corso di altra seduta affinché se ne prenda nota a verbale. Nessuna giustificazione può essere presentata dopo la pronuncia della decadenza.
4. Il Consigliere che si assenti definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, informare il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art.12

Consultazione degli atti – Informazioni – Rilascio copie

- 1. I Consiglieri Comunali e gli Assessori hanno diritto di prendere visione ed ottenere copia di tutte le deliberazioni di Consiglio e della Giunta, nonchè gli atti che sono in esse richiamati o citati, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, nonchè di avere tutte le informazioni all'espletamento del proprio mandato.**
2. Hanno inoltre diritto ad ottenere dagli Uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Ogni richiesta di atti ed informazioni è inoltrata per il tramite del Segretario Comunale, il quale si attiverà per evadere la richiesta nel minor tempo possibile.
4. Qualora il Consigliere richieda copia di atti e documenti dovrà precisare nella richiesta scritta che verranno utilizzati per l'esercizio dei diritti connessi alla carica.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n°1, del D.P.R. 26.10.1972, n°642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n°8 della tabella D allegata alla legge 8.6.1962, n°604 e successive modificazioni.

Art.13

Aspettative, permessi ed indennità

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato fruendo di aspettative e permessi, di percepire le indennità ed i rimborsi spese secondo la normativa del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'indennità di presenza è stabilita con apposita deliberazione, salvo i casi previsti dalla Legge.

Art.14

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi ed ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che ne prende atto a verbale.

Art.15

Il Consigliere Anziano

1. In caso di assenza contestuale del Sindaco e del Vice Sindaco, che sia anche Consigliere Comunale, la presidenza del Consiglio è assegnata al Consigliere anziano.
2. Il Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, intesa quale somma della cifra elettorale della lista di appartenenza aumentata dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra elettorale è Consigliere anziano il Consigliere più anziano d'età.

Art.16

I gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri che non intendono far parte del gruppo espresso dalla lista nella quale sono stati eletti, né di altro gruppo, possono costituire un unico gruppo consiliare (gruppo misto).
3. Al medesimo gruppo vengono iscritti d'ufficio dal Presidente, i Consiglieri che nel corso del mandato abbiano dichiarato la loro autonomia dal gruppo di appartenenza, senza aggregarsi ad un gruppo esistente.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo gruppo.
5. Il gruppo consiliare può essere individuato in un solo Consigliere Comunale.

Art.17

I Capigruppo

1. I vari gruppi comunicano al Segretario Comunale, con nota scritta, il proprio Capogruppo con l'indicazione esatta del recapito nel territorio comunale per ogni eventuale comunicazione ed in particolare per la comunicazione delle deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità.
2. La comunicazione deve essere fatta tempestivamente e comunque entro 15 giorni dall'invito a provvedere da parte del Presidente.
3. In mancanza della comunicazione sarà considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Prima di ogni Consiglio Comunale il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo per assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. Alla Conferenza ogni Capogruppo può farsi sostituire da un altro componente del gruppo di appartenenza. La Conferenza si riunisce in seduta segreta ed a prescindere dal numero dei componenti presenti.
5. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare le funzioni sono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti del gruppo e verbalizzato dal Segretario Comunale.

Art.18

Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, in esecuzione delle disposizioni dello Statuto, per l'esame degli atti di propria competenza si avvale delle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
 - a) Commissione al Bilancio e al Personale (criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi)
 - b) Commissione per Piani Territoriali – Piani Urbanistici e P.P.A – Viabilità e Traffico
 - c) Commissione Statuto e Regolamenti (adozione o modificazione)
 - d) Appalti e Opere Pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto possono essere istituite Commissioni Consiliari Temporanee e Speciali.

Art. 19

Le Commissioni Consiliari ispettive, di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni ispettive, di controllo o di garanzia ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Comunale.

Art.20

Nomina della Commissioni

1. Le Commissioni sono composte ciascuna da due Consiglieri rappresentanti della maggioranza ed un Consigliere per ogni gruppo consiliare di minoranza, nominati dal Consiglio comunale nel proprio seno. Con lo stesso provvedimento, a maggioranza assoluta, è nominato il Presidente della Commissione.
2. Un Consigliere può far parte di più Commissioni.
3. Il Consiglio procede alla nomina dei componenti le Commissioni nella seduta immediatamente successiva alla convalida degli eletti e con votazione a scrutinio segreto.
4. Alle sedute possono partecipare il Sindaco o l'Assessore delegato alla materia.
5. In sede di votazione si applica il criterio proporzionale riferito alla composizione del Consiglio comunale; il voto viene espresso in diciassettesimi essendo diciassette i membri del Consiglio Comunale, incluso il Sindaco¹.
6. Le Commissioni restano in carica per il quinquennio di durata in carica del Consiglio e ne seguono le sorti in caso di scioglimento o cessazione anticipata.

- ¹ Si ipotizzi che in Consiglio Comunale, composto da 17 membri, incluso il Sindaco, siano presenti quattro gruppi consiliari, uno espressione della maggioranza e tre della minoranza. Il gruppo di maggioranza è costituito da 11 Consiglieri, oltre al Sindaco, ed i gruppi di minoranza sono costituiti da 2 Consiglieri ciascuno, eccetto un gruppo monocratico. Ogni Consigliere di maggioranza esprime un voto pari a $6/17^{\circ}$, mentre ogni Consigliere di minoranza esprime un voto pari a $2/17^{\circ}$, ad eccezione del Consigliere del gruppo monocratico che esprime un voto pari a $1/17^{\circ}$.

Art.21

Funzioni della Commissione

1. Le Commissioni hanno la funzione di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio Comunale formulando allo stesso il proprio parere fatto salvo per i punti aggiunti d'urgenza all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Comunale prescinde dal parere della Commissione quando questo non sia pervenuto entro la data di trattazione in Consiglio, purchè vi sia stata una regolare convocazione.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere dalla Giunta, dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai

responsabili degli Uffici tutte le informazioni, notizie e atti ritenuti necessari e possono altresì avvalersi dell'audizione di esperti consulenti del Comune.

4. Le sedute delle Commissioni si tengono, di norma, presso la sala consiliare.
5. La trattazione degli argomenti in Commissione avviene, dopo che il Presidente ha verificato la presenza del numero legale, con la presentazione dell'argomento da trattare.
6. L'Assessore competente o, in sua assenza, il Presidente, illustra il contenuto della proposta sulla quale la Commissione è invitata ad esprimere il proprio parere.
7. Il parere viene esternato con il verbale di seduta.
8. I metodi di lavoro vengono stabiliti dal Presidente di ciascuna Commissione, tenendo conto dei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento per l'approvazione assembleare dell'argomento sottoposto all'esame della Commissione.
9. Le Commissioni si riuniscono sia in sede referente, allorquando siano chiamate ad esprimere un parere su una proposta di deliberazione, sia in sede redigente, qualora sia richiesto il loro apporto in sede di redazione del testo elaborato da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.
10. Le Commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di studiare piani e programmi di particolare rilevanza che rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale.

Art.22

Validità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti calcolata con il criterio proporzionale di cui all'articolo 20².
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.
3. La votazione avviene per alzata di mano.
4. Alle sedute delle Commissioni assiste un dipendente designato dal Segretario Comunale al fine di redigere il verbale della seduta.
5. Il verbale di ciascuna seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente e dal dipendente designato segretario della Commissione e raccolto in un apposito registro del quale chiunque può prendere visione.
6. I Commissari impossibilitati ad intervenire ad una singola seduta della propria Commissione possono farsi sostituire, ad ogni effetto, e per l'intera seduta, da un Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, previo avviso scritto al Presidente che deve pervenire allo stesso prima dell'inizio della seduta.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne quando l'argomento in trattazione comporti apprezzamenti sulla qualità di persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi del Comune.
8. Per gli aspetti non disciplinati dagli articoli relativi alle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento relative alle sedute del Consiglio.

² Si ipotizzi che in Consiglio Comunale siano presenti quattro gruppi consiliari, uno espressione della maggioranza e tre della minoranza. Poiché il numero dei componenti il Consiglio Comunale è pari a 17 unità, la Commissione si considera validamente riunita se sono presenti tanti Consiglieri che, complessivamente rappresentino almeno 9/17°.

Art.23

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della riunione.
2. **L'avviso deve essere comunicato ai Consiglieri Comunali via fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione. Su richiesta dei Consiglieri l'avviso può essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo del messo comunale almeno 3 giorni prima della riunione.**
3. Copia dell'avviso di convocazione è inviata al Sindaco, all'Assessore delegato ed al Segretario Comunale e pubblicato all'albo pretorio.
4. Ogni membro della Commissione può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione; in tal evenienza, il Presidente decide sulla

richiesta ed in caso di diniego il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione da convocarsi entro 15 giorni dal diniego.

5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria a disposizione dei Commissari almeno ventiquattro ore prima della data della seduta.

6. Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni i Consiglieri Comunali hanno diritto di usufruire dei permessi e di percepire le indennità ed i rimborsi di spese previsti dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

7. Il Presidente formula l'ordine del giorno della seduta della Commissione, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori.

8. Le Commissioni non possono riunirsi contemporaneamente alle sedute del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo.

9. E' ammessa la seduta congiunta di più Commissioni quando trattasi di argomenti che rientrano nella competenza di ciascuna di esse; in tal caso, la presidenza spetta al Presidente più anziano d'età.

10. La votazione è unica e la maggioranza è valutata rispetto al totale complessivo dei voti espressi dalle Commissioni congiunte.

Art.24

Le Consulte di partecipazione

1. Il Consiglio Comunale, in conformità al presente regolamento, può istituire consulte permanenti di partecipazione, determinandone le competenze.

2. Le consulte di partecipazione hanno per scopo di fornire all'Amministrazione Comunale un supporto propositivo mediante l'esame degli atti fondamentali alle stesse sottoposti e l'espressione di parere sugli stessi.

Art.25

Le sessioni Consiliari

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per discutere ed approvare le seguenti proposte di deliberazione:

bilancio di previsione;

rendiconto;

statuto comunale;

programmi;

relazioni previsionali e programmatiche;

piani finanziari;

programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;

variazione di bilancio;

piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi;

pareri da rendere sulle materie dianzi indicate.

Art. 26

La Convocazione

1. La convocazione del Consiglio sia per le sessioni ordinarie che per le sessioni straordinarie e d'urgenza è disposta dal Sindaco.

2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio nel termine di giorni venti dalla data di presentazione della richiesta sottoscritta da un quinto dei Consiglieri (pari a tre Consiglieri) in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate nella richiesta, salvo che si tratti di oggetto estraneo alle competenze del Consiglio Comunale.

3. Il termine di giorni venti decorre dal giorno in cui la richiesta viene registrata al protocollo dell'Ente.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui alla comma 2, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art.27

Gli avvisi di convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il tipo di sessione, il luogo della riunione, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, l'eventuale carattere segreto dell'intera seduta o di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è munito, in calce, della firma del Sindaco o suo bollo e del timbro del Comune.
3. Nel caso in cui siano previsti aggiornamenti dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di interruzione e ripresa dell'adunanza.
4. Quando sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
5. L'avviso deve essere notificato a mezzo messo comunale, che redigerà apposita relazione, ai singoli Consiglieri ed agli Assessori non Consiglieri:
 - a) almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie
 - b) almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie
 - c) almeno 24 ore prima per le sessioni straordinarie d'urgenza.
6. Gli elenchi di argomenti da trattare in Consiglio, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'avviso di convocazione, possono essere notificati fino a 24 ore prima della riunione. In questo caso e nella convocazione d'urgenza della lettera c), quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.
7. L'inosservanza dei termini indicati comporta l'invalidità della convocazione e la conseguente nullità delle deliberazioni assunte nel corso della seduta salvo che alla seduta siano intervenuti i componenti del Consiglio per i quali la notificazione non è avvenuta o è stata effettuata irrualmente.
8. I Consiglieri residenti in altri Comuni eleggono, ai fini del presente articolo, il proprio domicilio nel territorio comunale.
9. Tale incombenza fa capo anche ai componenti le consulte di partecipazione.
10. Copia dell'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio almeno per tutto il giorno antecedente a quello fissato per la riunione.

Art.28

Duratura della seduta consiliare

1. La durata di ciascuna seduta non eccede, di norma, le quattro ore, fatta salva la deliberazione sul punto in discussione alla scadenza del termine delle quattro ore.
2. Per quanto concerne i punti all'ordine del giorno che non sia stato possibile deliberare nel termine previsto, si procede al loro rinvio ad altra seduta consiliare, salvo il caso in cui l'avviso di convocazione preveda l'aggiornamento della seduta.
3. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, o di un quinto (pari a tre componenti) dei Consiglieri Comunali può deliberare, a maggioranza dei componenti, di proseguire i lavori fissando il nuovo termine di chiusura.

Art.29

Partecipazione di Assessori non Consiglieri

1. Gli Assessori che non siano anche Consiglieri possono partecipare alle sedute consiliari pubbliche con diritto di intervento, di proposta e di emendamenti, ma senza diritto di voto.

Art.30

Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente i singoli argomenti.
2. L'iniziativa delle proposte da inserire all'Ordine del Giorno del Consiglio spetta nell'ordine: all'Autorità Governativa, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.
3. Le proposte dei singoli Consiglieri sono presentate dai Consiglieri prima della consegna degli avvisi di convocazione.
4. Le proposte sono formulate per iscritto ed accompagnate dallo schema di deliberazione che si intende sottoporre al Consiglio.
5. Le singole proposte dovranno essere presentate alla Segreteria Comunale per l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Il Sindaco non iscrive all'ordine del giorno le proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla Legge, dandone comunicazione motivata al Consigliere proponente entro 10 giorni dalla presentazione.
7. La decisione del Sindaco è appellabile al Consiglio. A tal fine il Consigliere ne chiede la discussione in apertura dei lavori della prima seduta consiliare utile con richiesta scritta da presentarsi al Sindaco almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta stessa.
8. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza se inserire la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo.

Art.31

Deposito e consultazione degli atti

1. **Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione occorre depositare presso la segreteria comunale tutti gli atti relativi agli argomenti da trattare nella seduta consiliare.**
2. **Ogni Consigliere può prendere visione ed ottenere copia degli atti depositati presso la segreteria comunale nelle ore e nei giorni d'ufficio.**
3. L'esercizio del diritto di consultazione delle proposte di deliberazione è esercitato anche richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Responsabili delle Posizioni organizzative competenti.
4. In nessun caso il Consigliere o gli Assessori possono fare uso privato delle notizie acquisite.
5. Gli atti sono altresì depositati nell'aula consiliare all'inizio della seduta e per tutta la durata della stessa. Nessuna proposta può essere deliberata dal Consiglio se non iscritta all'Ordine del Giorno della relativa sessione o depositata a norma del presente articolo e munita dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art.32

Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamento le proposte di correzione di forma o di modifica, integrazione o sostituzione del testo della deliberazione o di suoi allegati.
2. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco entro il giorno precedente quello della seduta.
3. Il Sindaco, prima della messa in votazione, dà lettura degli emendamenti presentati.
4. La votazione di ogni singolo emendamento precede la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti sono votati in ordine temporale di presentazione.
5. Gli emendamenti relativi al medesimo oggetto sono riuniti e sottoposti ad unica votazione.
6. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto al Sindaco nel corso della seduta e comunque prima della votazione.
7. Se l'emendamento accolto dall'Assemblea richiede il parere di regolarità tecnica o contabile e l'acquisizione dello stesso non sia possibile nel corso della seduta, il Sindaco dispone il rinvio alla successiva adunanza.

Art.33

Sala delle riunioni

1. Il Consiglio si riunisce di norma nell'apposita sala del Palazzo Municipale.
2. Il Sindaco può, per motivi o circostanze speciali, scegliere un luogo diverso di riunione sempre all'interno del territorio comunale.
3. Nel corso di ciascun anno solare almeno un'adunanza del Consiglio comunale si svolgerà presso il Centro Civico di Villanova.
4. La sala delle riunioni deve consentire, nelle sedute pubbliche, la presenza del pubblico in apposito settore.
5. Il luogo della riunione deve essere comunque sempre indicato nell'avviso di convocazione.
6. In occasione delle sedute del Consiglio nella sala della riunione è esposto il gonfalone comunale.

Art.34

Posti dei Consiglieri

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed ai Consiglieri.

Art.35

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche, eccetto i casi dichiarati segreti nell'ordine del giorno.
2. Quando nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o dei Consiglieri ed a maggioranza dei voti dei presenti, espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti il Consiglio Comunale, il Segretario e gli addetti alla registrazione, vincolati al segreto d'ufficio.
4. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nello spazio appositamente riservato, tenere un comportamento corretto, non può portare armi di sorta e per tutta la durata della seduta deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare e di usare cellulari, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Civico Consesso, né in alcun modo interloquire.
5. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
6. Il Presidente, dopo gli opportuni richiami, può ordinare l'espulsione di chiunque arrechi turbamento o non tenga comportamento corretto e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto; può, inoltre, nel caso in cui non siano individuate le persone responsabili del disordine, ordinare che sia sgomberata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta; in tal caso i lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
7. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
8. Per l'esercizio di tali poteri il Presidente si avvale, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale; a tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio in occasione delle sedute del Consiglio alle dirette dipendenze del Presidente.
9. Durante le sedute è vietato fumare nell'aula e deve evitarsi lo squillo di telefonini o altre apparecchiature.
10. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco fa predisporre l'esposizione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo nella sala delle adunanze.

Art.36

Adunanze aperte

In circostanze particolari e su argomenti di notevole importanza sociale e politica, il Consiglio può riunirsi in adunanza aperta, anche limitatamente ad uno o più punti all'ordine del giorno, oltre che ai cittadini, a parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, rappresentanti di altri Comuni ed Istituzioni, rappresentanti delle forze sociali, politiche e sindacali interessati agli specifici argomenti da trattare, o ad esperti; tali soggetti apportano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio gli orientamenti dei propri Enti o delle parti sociali rappresentate.

Nelle adunanze aperte il Presidente, oltre a garantire ad ogni Consigliere di poter esprimere con piena libertà la propria opinione, consente gli interventi di tutti gli altri partecipanti disciplinandone la durata ed il numero in relazione al tempo disponibile ed alle richieste.

Durante le adunanze aperte non possono essere assunte deliberazioni o impegni di spesa perché scopo di tali adunanze è la manifestazione di diversi orientamenti riguardo all'argomento trattato.

La verbalizzazione scritta delle adunanze aperte riporta, esclusivamente, l'indicazione del nominativo di coloro che sono intervenuti, ferma restando la registrazione della seduta.

Art.37

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In sua assenza o per suo giuridico impedimento, la presidenza spetta nell'ordine:
al Vice Sindaco
al Consigliere anziano.
3. Colui cui spetta la Presidenza, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a principi di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei componenti ed assicurare il buon svolgimento dei lavori consiliari.
4. La prima riunione del Consiglio Comunale a seguito delle elezioni per il rinnovo deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Art.38

I poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, è investito di poteri necessari per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni, concede la parola, la rifiuta e la toglie nei casi previsti dal Regolamento.
2. Disciplina i lavori del Consiglio Comunale, coordina gli interventi dei Consiglieri Comunali, pone e precisa i termini delle questioni trattate, pone ai voti le proposte, nomina gli scrutatori nelle votazioni segrete, controlla e proclama l'esito delle votazioni.
3. Ha facoltà di sospendere l'adunanza nei casi previsti dalla Legge, dal Regolamento ed al fine di permettere la preparazione della dichiarazione di voto dei Consiglieri anche a seguito della richiesta di un singolo Consigliere.
4. In caso di sospensione il Presidente comunica al Consiglio la durata della sospensione.
5. Scioglie l'adunanza nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e nei casi previsti dal regolamento.

Art.39

Apertura e validità della seduta

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta se, ad una verifica fatta dal Segretario Comunale o chi per esso, prima dell'inizio della discussione, i Consiglieri presenti risultino in numero legale.
2. La seduta è dichiarata deserta quando entro 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione non si

raggiunge il numero legale.

3. I Consiglieri che, dopo la verifica iniziale dei presenti, entrano o si assentono dall'adunanza ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

4. Qualora il Segretario Comunale accerti il venir meno del numero legale ne informa il Presidente; questi, in tal caso, richiama in aula i Consiglieri assentatesi che si trovino nella sala attigua all'aula consiliare.

5. Nel caso in cui permanga la mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta fino a 15 minuti, indi effettua la verifica definitiva del numero legale; qualora da tale verifica sia confermata l'insussistenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta limitatamente agli argomenti non deliberati.

Art.40

Numero legale

1. Il Consiglio Comunale può validamente riunirsi e deliberare solo con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati (pari a otto membri, escluso il Presidente).

2. La legge e lo Statuto determinano gli atti per i quali è richiesto un particolare quorum.

3. In seconda convocazione l'adunanza è valida con l'intervento di almeno un terzo dei componenti il Consiglio senza computare a tal fine il Presidente (pari a sei Consiglieri, escluso il Presidente).

Art.41

Seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale e che viene tenuta, con lo stesso Ordine del Giorno, nella data prefissata nell'avviso di convocazione.

2. Si considera di seconda convocazione anche la seduta che faccia seguito alla prima convocazione che non si sia conclusa per effetto del venir meno del numero legale prima dell'esaurimento di tutti i punti all'ordine del giorno. In tal caso la seduta è considerata di seconda convocazione per gli argomenti non deliberati nella prima seduta.

3. Si considera prosecuzione della seduta di prima convocazione la seduta successiva alla prima già prevista nell'avviso di convocazione quale seduta di aggiornamento.

Art.42

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per illustrare aspetti tecnici di argomenti posti all'ordine del giorno o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i Responsabili delle posizioni organizzative del Comune o altri dipendenti.

2. Analogamente, possono essere invitati consulenti, esperti o professionisti per fornire chiarimenti o illustrare studi o progetti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i soggetti indicati ai commi precedenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione, se richiesto dal Presidente.

4. In aula è ammessa la presenza dell'incaricato della registrazione.

Art.43

Comunicazioni

1. Aperta la seduta, prima di iniziare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri possono fare comunicazioni al Consiglio su argomenti estranei all'ordine del giorno con un intervento di durata non superiore a tre minuti.

2. Possono tenersi anche brevi commemorazioni.

3. Su tali comunicazioni è consentita una discussione con l'intervento di un Consigliere per gruppo della durata massima di tre minuti per ciascun intervento, senza tuttavia poter adottare qualsiasi deliberazione.

Art.44

Interrogazioni

- art. 44

comma 2: viene sostituito dal seguente: comma 5: viene sostituito dal seguente:

comma 10 : viene sostituito dal seguente:

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni su un determinato fatto, vicenda o atto riguardante la vita amministrativa dell'Ente.
2. **L'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile purchè depositata prima della predisposizione degli atti per la convocazione dello stesso.**
3. Se il Consigliere non richiede espressamente che la risposta sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, può essere data risposta scritta.
4. Può essere presentata durante la seduta consiliare anche in forma verbale.
5. **L'interrogazione viene svolta, di norma, all'inizio della seduta, subito dopo le comunicazioni e prima di iniziare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore per un tempo contenuto entro 5 minuti.**
6. Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, ha facoltà di disporre che l'esame delle interrogazioni venga posto all'ultimo punto dell'ordine del giorno.
7. All'interrogazione il Sindaco o l'Assessore competente possono rispondere subito o riservarsi di farlo nella successiva seduta consiliare e comunque entro 30 giorni dalla relativa presentazione.
8. Nel caso in cui entro il predetto termine non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto; se il Consigliere interrogante lo richiede l'interrogazione e la risposta sono comunicate, per sunto, al Consiglio, alla prima seduta successiva nel corso della trattazione delle interrogazioni. Il Consigliere interrogante può sempre chiedere di avere risposta scritta entro trenta giorni.
9. All'interrogazione ed alla relativa risposta non segue alcun dibattito né voto deliberativo. E' consentita solo la replica del Consigliere interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta.
10. **La risposta all'interrogazione deve essere contenuta nel tempo massimo di 5 minuti ciascuna.**
11. In ogni caso, il tempo da dedicare alla discussione di interrogazioni durante la stessa seduta non può eccedere, complessivamente, trenta minuti. Trascorso tale termine il Presidente fa concludere la discussione dell'interrogazione in esame e dispone che alle interrogazioni non esaminate venga data risposta scritta entro trenta giorni.

Art.45

Mozioni

1. La mozione consiste nella proposta, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere, di un voto deliberativo sull'attività dell'Amministrazione, del Sindaco e della Giunta, nonché su argomenti politico-amministrativi che hanno un riflesso sulla attività dell'Ente o che interessano la comunità.
2. La presentazione, discussione e votazione delle mozioni seguiranno la disciplina generale del presente Regolamento, prevista al precedente art.30.
3. Le mozioni urgenti relative a fatti accaduti dopo la convocazione del Consiglio debbono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta e sono nella stessa trattate, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, in apertura di seduta, presieduta dal Sindaco o suo delegato.
4. La mozione, presentata per iscritto durante il Consiglio Comunale, deve essere iscritta nell'ordine del giorno di una successiva adunanza e trattata entro 30 giorni dalla relativa presentazione.
5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati ai sensi dell'articolo 32.

Art.46

Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi siano state presentate mozioni o

interrogazioni il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione.

Art.47

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione o nel trattare un argomento siano osservate le disposizioni di Legge, di Statuto o del presente Regolamento.
2. Può essere presentata in qualsiasi momento della seduta consiliare.

Art.48

Risoluzioni

1. Le risoluzioni consistono nella richiesta formulata dal Consiglio ed indirizzata ad altro ente pubblico o privato intesa a manifestare allo stesso i propri orientamenti ed indirizzi su determinate questioni.

Art.49

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. I Consiglieri possono sollevare questioni attinenti la opportunità di trattare l'argomento (questione pregiudiziale), e la necessità di rinviare la decisione ad altra seduta (questione sospensiva).
2. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
4. Sulle questioni pregiudiziali il Consiglio decide a maggioranza, con votazione per alzata di mano, prima di procedere alla discussione nel merito degli argomenti.
5. Sulle questioni sospensive il Consiglio Comunale decide a maggioranza con votazione per alzata di mano nel corso del dibattito.
6. Sulle questioni pregiudiziale e sospensiva può intervenire, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo; l'intervento non può eccedere la durata di tre minuti.

Art.50

Discussione degli argomenti

1. Gli argomenti vengono discussi nell'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. E' facoltà del Consiglio spostare i singoli punti all'ordine del giorno quando ne ravvisi la necessità e l'opportunità previa votazione a maggioranza dei presenti.
3. La trattazione dei singoli argomenti seguirà di regola la seguente articolazione:
 - relazione illustrativa
 - discussione con interventi dei Consiglieri
 - replica del relatore
 - chiusura della discussione
 - dichiarazione di voto
 - votazione delle proposte
 - proclamazione dell'esito delle votazioni.
4. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art.51

Relazione illustrativa

1. La relazione illustrativa dell'argomento da trattare, con riferimento al precedente art.50 è svolta dal Presidente, dall'Assessore competente, da altro Consigliere relatore o dal proponente.
2. In particolari argomenti la relazione può essere svolta da un funzionario comunale o altro consulente.

3. La relazione, con stretto riferimento all'argomento in discussione, con illustrazione della proposta, deve essere contenuta, di norma, nel tempo massimo di dieci minuti.

Art.52

Disciplina degli interventi

1. Ciascun Consigliere, dal posto assegnato, può chiedere al Presidente di intervenire.
2. Avuta la facoltà di parlare, l'intervento è svolto con riferimento all'argomento trattato, senza divagare, con assoluta libertà di esprimere opinioni ed orientamenti politici e amministrativi, in ogni caso contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare.
3. **Sia per l'intervento che per l'eventuale replica è previsto per ciascuno il tempo massimo di 5 minuti.**
4. A nessuno è permesso interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento.
5. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama.
6. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
7. Se il Consigliere contesta la decisione il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese.
8. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
9. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art.53

Chiusura della discussione

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola per svolgere l'intervento e la eventuale replica.
2. Il Presidente può riassumere brevemente l'andamento della discussione e le proposte emerse.

Art.54

Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun intervento nel merito.
2. **Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore a 5 minuti**
3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto di intervenire, precisando la propria posizione nel richiedere la parola.
4. Il termine di tempo previsto dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti.

Art.55

Le votazioni

1. Esaurita la discussione, la proposta del relatore ed eventualmente le varie proposte emerse sull'argomento, sono dal Presidente poste in votazione.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente nessuna proposta è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Coloro che si astengono non vengono conteggiati tra i votanti, ma vengono conteggiati fra i presenti ai fini

del numero legale.³

5. Non si procede al ballottaggio se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
6. Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano o per appello nominale.
7. Nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, le votazioni si effettuano mediante scrutinio segreto con l'assistenza di n°3 scrutatori nominati dal Presidente fra i Consiglieri dei quali uno in rappresentanza della minoranza.
8. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo schede; il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti.
9. Quando si effettua la votazione segreta le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario Comunale e sono conservate in archivio, le altre distrutte.
10. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e/o della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
11. Iniziata la votazione non è consentito alcun intervento fino alla proclamazione dei risultati.
12. Quando la votazione sia dubbia, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.
13. La votazione è unica salvo il caso in cui la proposta di votazione anche per parti o articoli, presentata da almeno cinque Consiglieri presenti, non venga respinta dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune (pari ad almeno dodici Consiglieri).
14. terminate le votazioni il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.
15. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta non è approvata; in tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Sindaco e del relatore sull'argomento, si procede seduta stante alla ripetizione della votazione. Ove la parità di voti si ripeta anche nell'ulteriore votazione la proposta potrà essere riscritta in un successivo ordine del giorno.

³ Stralcio da "Agenda dei Comuni 2001" (Ed. Caparrini) pag. 982: "Uno dei profili più problematici è quello riguardante il peso da conferire all'astensione, occorre cioè stabilire se chi si astiene debba essere conteggiato o meno tra coloro che concorrono a manifestare la volontà del Collegio. In sede di determinazione del quorum strutturale, si è stabilito, come regola generale, che i Consiglieri obbligati ad astenersi non sono computati tra i presenti, mentre gli astenuti volontari sono computati. Invece, per la definizione del quorum funzionale, l'abrogata legislazione stabiliva che gli astenuti, qualunque fosse la causa dell'astensione, non erano computati tra i votanti, al pari di coloro che si allontanavano dalla sala prima della votazione. Inoltre, lo stesso articolo 298 del T.U. del 1915, stabiliva che le schede bianche e le nulle si computavano per determinare la maggioranza dei votanti. In pratica, gli statuti si sono attenuti alla descritta normativa, salvi rari casi in cui si è chiarito che le schede bianche non si computano nel novero dei votanti."

Art.56

Astensione dei Consiglieri

1. L'astensione dei Consiglieri a prendere parte alla votazione perché interessati ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 e del precedente art.14, comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala consiliare prima della trattazione dell'argomento.
2. La verifica dell'esistenza dell'obbligo di astensione è lasciata alla valutazione ed alla personale responsabilità del Consigliere. Fatti salvi ricorsi giurisdizionali, qualunque membro del Consiglio può sollevare, in qualunque adunanza, la questione della mancata astensione obbligatoria di un Consigliere dalla partecipazione ad una deliberazione.
3. I Consiglieri che si allontanano ai sensi del presente articolo sono tenuti a farlo registrare a verbale avvertendone il Segretario Comunale.
4. I Consiglieri che si sono allontanati non vengono computati fra i presenti al fine della verifica del numero legale.

Art.57

Partecipazione del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio ed assicura, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti comunali, la stesura dei verbali che vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. In caso di incompatibilità o di assenza durante la seduta è sostituito, in via temporanea, da un componente il Consiglio nominato dal Presidente.
3. Il Segretario può farsi assistere da funzionari tecnici ed amministrativi.
4. In casi eccezionali, per impedimenti del Segretario Comunale, il Presidente nomina un Consigliere per la verbalizzazione delle sedute.

Art.58

Il verbale

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico valido a documentare la seduta e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Per esigenze di carattere pratico il verbale è suddiviso in tante deliberazioni quanti sono gli argomenti trattati nella seduta.
3. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale, coadiuvato dagli altri impiegati della Segreteria ai sensi degli articoli seguenti.
4. Ciascun Consigliere ed Assessore ha diritto di ottenere copia della registrazione della seduta del Consiglio Comunale.

Art.59

Il contenuto del verbale

1. Il verbale deve essere il resoconto dell'andamento della seduta consiliare, riportare i punti principali delle discussioni, il numero dei voti favorevoli o contrari ad ogni proposta nonché indicare gli astenuti e coloro che si sono allontanati ai sensi del precedente art.56, il tipo di votazione prescelta.
2. I verbali della seduta sono approvati all'inizio della successiva riunione e dati per letti.
3. I Consiglieri possono chiedere al Presidente che il loro intervento sia riportato integralmente ed a tal fine ne fanno pervenire il testo scritto al Segretario.
4. In caso di seduta segreta, il verbale deve essere steso in modo da tutelare l'esigenza di riservatezza.
5. Le ingiurie, calunnie o altre espressioni ineducate od offensive non sono mai riportate a verbale, salvo che la verbalizzazione sia richiesta per iscritto dal Consigliere che si ritiene offeso.
6. Le proposte di rettifica al verbale della seduta precedente che sia stata approvata dal Consiglio, viene inserita nel verbale dell'adunanza in corso e della stessa si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica, autenticate dal Segretario e portano la data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

Art.60

Firma dei verbali

1. I verbali delle adunanze del Consiglio sono, dopo la compilazione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.61

Competenza deliberativa del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali che la legge e lo Statuto del Comune gli attribuiscono.
3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta con i poteri d'urgenza in materia di variazione di Bilancio sono

sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art.62

Approvazione delle deliberazioni

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere approvata dal Consiglio se non è corredata dal parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Nessun parere è necessario in relazione ad interrogazioni.
3. Le deliberazioni sono approvate dal Consiglio secondo il testo delle proposte votate, della documentazione depositata ai sensi del precedente art.31 e che normalmente viene data per letta e degli eventuali emendamenti approvati.
4. Il Segretario Comunale nella stesura delle deliberazioni provvede, se necessario, al richiamo ed al coordinamento formale con gli atti precedenti e ad eventuali perfezionamenti che non modificano la sostanza delle proposte votate.
5. Le deliberazioni comportanti spese sono nulle se non indicano l'ammontare e l'imputazione della spesa, i mezzi di finanziamento e non rechino l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Art.63

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, non soggette al controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Le deliberazioni soggette a controllo necessario di legittimità divengono esecutive decorsi trenta giorni dalla trasmissione all'Organo regionale di controllo, salvo che intervenga, prima del decorso di tale termine, provvedimento favorevole dell'organo regionale di controllo.
3. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività della stessa fino all'avvenuto esito del controllo.
4. In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. A tal fine il Consiglio provvede con separata votazione per alzata di mano.
5. Le deliberazioni soggette al controllo necessario di legittimità sono pubblicate ed inviate all'O.RE.CO. entro cinque giorni dalla seduta in cui furono adottate a pena di decadenza.

Art.64

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio ha facoltà di procedere alla revoca o modifica delle proprie deliberazioni, fatti salvi i diritti di terzi, eccetto che per le deliberazioni dichiarate irrevocabili per legge.
2. Le deliberazioni che revocano o modificano deliberazioni già esecutive sono inefficaci ove non indicano in maniera espressa e chiara le deliberazioni revocate o modificate.
3. Il Consiglio Comunale è tenuto a provvedere alla revoca delle deliberazioni che riconosce illegittime o inopportune.

Art.65

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.66

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Collegio dei revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.
5. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.